

IL CHIOSTRO DEI CELESTINI AMICI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, un'associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale, che assume la denominazione "Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna".

L'Associazione ha la sede legale in Bologna, vicolo Spirito Santo, 2, presso l'Archivio di Stato di Bologna, e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali con l'obiettivo di:

a) favorire la più vasta conoscenza del patrimonio dell'Archivio al fine di sensibilizzare la comunità scientifica e l'intera cittadinanza sul valore e sull'importanza della conservazione degli archivi per la storia della città e del territorio;

b) garantire un concreto supporto all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio documentario esercitata dall'Archivio mediante l'organizzazione di iniziative culturali, il finanziamento e l'assistenza alla progettazione di interventi sui fondi archivistici, l'acquisto di mezzi e attrezzature e la predisposizione di tutte quelle iniziative utili al miglioramento e al potenziamento dei servizi forniti dall'Archivio;

c) promuovere iniziative di valorizzazione culturale con particolare riferimento al patrimonio bolognese, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e altre associazioni.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci sono distinti in:

a) soci ordinari;

b) soci fondatori (ossia coloro che hanno partecipato all'istituzione dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero coloro che, pur non avendo sottoscritto l'atto costitutivo, hanno manifestato per iscritto la volontà di aderire all'Associazione fin dalla sua costituzione);

c) soci giovani (ossia coloro che hanno un'età inferiore ai trenta anni);

d) soci sostenitori (ossia coloro i quali si impegnano a dotare regolarmente l'Associazione di determinati mezzi finanziari);

e) soci benemeriti (ossia coloro che per personali benemeritenze siano stati riconosciuti dal Consiglio direttivo e dispensati dal pagamento della quota associativa).

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese l'adesione.

È compito del Consiglio direttivo esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro trenta giorni dalla sua ricezione, e comunicare alle persone interessate in forma scritta l'accoglimento o il rifiuto della domanda.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli d'intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale (organo facoltativo).

Assemblee

ART. 13

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio direttivo;
- b) l'elezione eventuale del Collegio sindacale;
- c) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) l'approvazione di eventuali regolamenti;
- f) la deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo e pubblicizzata mediante comunicazione scritta almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a esprimere un voto; è comunque consentito l'istituto della delega scritta, mantenendo come limite massimo non più di tre deleghe per ogni socio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, per i quali occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio direttivo

ART. 18

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari di membri eletti fra gli associati, compreso fra un minimo di 5 e un massimo di 7; il numero è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti, salvo i casi descritti nell'eventuale regolamento per i quali è prevista la maggioranza dei componenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

I consiglieri decadono automaticamente dalla carica a seguito di almeno 3 assenze ingiustificate consecutive dalle sedute del Consiglio direttivo.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio sindacale

ART. 21

Il Collegio sindacale, organo facoltativo, qualora venga ritenuta necessaria la sua istituzione viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni e nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e in modo particolare la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili, nonché vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

ART. 22

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni degli organi collegiali, provvedere alla tenuta dei registri e curare la gestione dell'archivio dell'Associazione.

ART. 23

Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e di tutte le operazioni finanziarie approvate dal Consiglio direttivo secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea.

ART. 24

È facoltà del Consiglio direttivo, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nominare un Comitato scientifico, composto da un numero variabile di membri, scelti tra persone italiane e straniere anche non socie, particolarmente qualificate nel campo della cultura.

In caso di dimissioni di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio direttivo provvederà a sostituirlo per il restante periodo.

Il Comitato scientifico nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Segretario. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente del Consiglio direttivo o un consigliere da lui delegato.

Il Comitato scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio direttivo che lo ha nominato. I suoi membri sono rieleggibili per altri due mandati.

Il Comitato scientifico esprime pareri sul programma annuale di attività su richiesta del Consiglio direttivo e propone iniziative di studio e ricerca. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato scientifico per la loro opera.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio sindacale, soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI
Scioglimento
ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Foro competente
ART. 27

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Norma finale
ART. 28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 18 marzo 2013.

Ariotti Elisabetta, Presidente dell'Assemblea _____

Antonelli Armando, Vicepresidente dell'Assemblea _____

Alongi Salvatore, Segretario dell'Assemblea _____

Bacchelli Franco _____

Battistini Silvia _____

Bonora Elena _____

Borghi Beatrice _____

Buitoni Antonio _____

Busi Patrizia _____

Carboni Mauro _____

Casagrande Aurelia _____

Celli Giorgini Maria Rosaria _____

Farolfi Bernardino _____

Fioretto Davide	_____
Fornasari Massimo	_____
Gardi Andrea	_____
Giordano Francisco	_____
Guenzi Alberto	_____
Iannacci Lorenza	_____
Malvezzi Campeggi Giuliano	_____
Morelli Giovanna	_____
Niccoli Ottavia	_____
Pasqual Sandro	_____
Pastore Alessandro	_____
Perazzini Pier Luigi	_____
Rossi di Medelana Federico	_____
Suprani Siriana	_____
Zacchè Gilberto	_____
Zanni Rosiello Isabella	_____